

Approvato con delibera C.C. n. 92 del 31.05.2001

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'art. 18 della legge 11.02.1994, n. 109 come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 4 della legge 17.05.1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune, che svolgono una delle attività indicate dall'art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

## **Art. 2**

### **Spesa per compenso incentivante**

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali.
2. Le somme destinate al pagamento di detto compenso, comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'Ente (cosiddetti "oneri riflessi") che sono assunti a carico del bilancio comunale.
3. Nell'ammontare complessivo del predetto fondo sono pertanto ricompresi:
  - a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto in rapporto ai parametri individuali di cui all'art. 6;
  - b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
  - c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente (CPDEL, ecc).

## **Art. 3**

### **Destinazione del fondo**

1. Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% sull'importo dei lavori posto a base d'asta, è stabilita dal presente regolamento.
3. Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori individuati tra il personale dell'Ufficio Tecnico che partecipa alla redazione e realizzazione di progetti di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione generale ed il personale amministrativo che collabora alla loro gestione ed attuazione.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico.  
Fra gli atti di pianificazione esecutiva rientrano invece gli atti di pianificatori a contenuto normativo (quali i regolamenti edilizi) ed i piani attuativi in genere.

**Art. 4**  
**Norme in materia di progettazione**

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 5**  
**Affidamento degli incarichi di progettazione**

1. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari viene indicato espressamente se l'opera viene progettata dagli uffici comunali o se viene utilizzato un progettista esterno nel rispetto della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed individuato il Responsabile del procedimento.

**Art. 6**  
**Criteri di ripartizione del fondo**

1. L'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5% secondo la seguente ripartizione:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>% di riferimento</b>
Progettista Responsabile del procedimento Direzione Lavori	30% 15% 20%
Personale tecnico che collabora nella redazione del progetto e realizzazione di progetti di opere pubbliche o lavori pubblici o di atti di pianificazione generale	10%
Personale amministrativo che collabora nella gestione ed attuazione del progetto dell'opera o lavoro pubblico.	25%

Le quote precedenti sono cumulabili.

2. Qualora le prestazioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento, non sono svolte dai dipendenti ivi indicati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale, le quote parti del predetto incentivo (come sopra determinate), costituiscono economie.

**Art. 7**  
**Liquidazione degli incentivi**

1. Il Responsabile del procedimento assicura la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
2. La ripartizione del fondo tra le diverse figure professionali su indicate, è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità agli atti di costruzione, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato in tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presenti.
3. La determina di liquidazione è di competenza del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario che vi provvede sulla scorta dell'atto di ripartizione del competente Responsabile del procedimento e nel rispetto dei termini indicati al comma successivo.
4. La liquidazione del fondo è effettuata ai soggetti aventi diritto, come sopra individuati, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto delle quote percentuali sotto indicate:
  - a. 100% sui lavori previsti nell'elenco annuale ed il cui iter (progettazione, appalto, esecuzione, emissione C.R.E.) è stato concluso nell'anno di riferimento;
  - b. 50% sui lavori previsti nell'elenco annuale ed il cui iter (progettazione, appalto, esecuzione, emissione C.R.E.) non è stato concluso nell'anno di riferimento.
5. Qualora l'opera o intervento programmato non risulti finanziato con propri fondi di bilancio, la liquidazione del "compenso incentivante" di cui al presente Regolamento, sarà proporzionale al contributo riconosciuto dall'Ente finanziatore.

**Art. 8**  
**Copertura rischi professionali**

1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, nelle percentuali stabilite dalle leggi.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.